

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1203 del 28/02/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3045 del 18/06/2018 intestata a M.C.F. TRADE S.R.L. per lo stabilimento di costruzione, rigenerazione, manutenzione, riparazione e commercio di macchinari automatici per l'industria alimentare sito nel Comune di Bertinoro, Via Santa Croce n. 579.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1252 del 28/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3045 del 18/06/2018 intestata a M.C.F. TRADE S.R.L. per lo stabilimento di costruzione, rigenerazione, manutenzione, riparazione e commercio di macchinari automatici per l'industria alimentare sito nel Comune di Bertinoro, Via Santa Croce n. 579.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3045 del 18/06/2018 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. M.C.F. TRADE S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Santa Croce n. 579. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione, rigenerazione, manutenzione, riparazione e commercio di macchinari automatici per l'industria alimentare sito nel Comune di Bertinoro, Via Santa Croce n. 579.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 07/08/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bertinoro in data 17/10/2024, acquisita al Prot. Com.le 20556 e da Arpae al PG/2024/188851, da **M.C.F. TRADE S.R.L.** per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la nota Prot. Com.le 22424 del 15/11/2024, acquisita al PG/2024/207273, con la quale il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto integrazioni;

Viste le integrazioni presentate in data 11/12/2024, acquisite al Prot. Com.le 24284 e da Arpae al PG/2024/225453;

Visto il seguente parere sull'impatto acustico espresso con nota Prot. Com.le 2031 del 03/02/2025, acquisita al PG/2025/20903: *“(…) Vista la dichiarazione del Tecnico Competente in Acustica, (…), presentata in allegato all'Istanza di AUA in oggetto, con la quale il TCA dichiara: “ ... in riferimento all' istruttoria di “Modifica AUA inerente ad emissioni in atmosfera con nuovo punto di emissione, senza sorgenti sonore esterne rispetto alla preesistente, presentata dalla Società M.C.F. TRADE srl con sede Legale ed operativa in Bertinoro Via Santa Croce n. 579”” di cui alla richiesta, rispetta i valori differenziali ed assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e rispetta i limiti della Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Bertinoro (FC)”.*; Si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995, n. 447. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 28/02/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3045 del 18/06/2018 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. M.C.F. TRADE S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Santa Croce n. 579. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione, rigenerazione, manutenzione, riparazione e commercio di macchinari automatici per l'industria alimentare sito nel Comune di Bertinoro, Via Santa Croce n. 579."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 07/08/2018, come segue:

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3045 del 18/06/2018** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. M.C.F. TRADE S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Santa Croce n. 579. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione, rigenerazione, manutenzione, riparazione e commercio di macchinari automatici per l'industria alimentare sito nel Comune di Bertinoro, Via Santa Croce n. 579."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 07/08/2018, **come segue:**
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3045 del 18/06/2018.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3045 del 18/06/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2018-3045 del 18/06/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 08/08/2018 prot.n. 15086.

L'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, riguarda quanto di seguito indicato:

- inserimento della nuova emissione E3 "Saldatura inox";
- variazione qualitativa e quantitativa delle materie prime.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2024/192299 del 24/10/2024, aggiornata in data 13/12/2024 con PG/2024/226704, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota PG/2024/192304 del 24/10/2024, aggiornata in data 13/12/2024 con PG/2024/226710, tenuto conto che la modifica comporta l'emissione di sostanze pericolose (Cr VI e Ni) legate all'attività di saldatura di acciaio inox, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche richieste relativamente alle emissioni in atmosfera dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2024/4448 del 10/01/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

"...omissis..."

La ditta dichiara nelle integrazioni che la modifica richiesta della variazione qualitativa e quantitativa delle materie prime è dovuta all'aumento dell'utilizzo dell'acciaio inox.

Nell'Aua vigente la ditta è autorizzata all'utilizzo di 3500 kg/anno di profilati e lamiere di acciaio di cui si chiede l'incremento fino a 12000 kg/anno.

Le schede di sicurezza risultano prodotte e non evidenziano l'uso di sostanze classificate con le frasi di rischio di cui all'All.III Parte I punto 2.1 del D.Lgs 152/06

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

EMISSIONE E3 - SALDATURA INOX

Al punto di emissione E3 delle integrazioni inviate la ditta, la stessa dichiara di spostare tutte le attività di saldatura

Il punto di emissione E1 già autorizzato DET-AMB-2018-3045 del 18/06/2018, verrà utilizzato solo in caso di necessità e al massimo per piccole puntature (comunque nel rispetto dei quantitativi di elettrodi inox e barrette per saldatura inox dichiarate).

Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 "SALDATURA" dove si fissano i valori limite per le Materiali Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂) 5 mg/Nmc e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). L'attività non rientra invece al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi per la presenza di sostanze classificate come cancerogene/mutagene/teratogene.

Controllando l'apposita tabella per materie prime e ausiliarie presentate dalla ditta e i calcoli della soglia di rilevanza si è verificato che i flussi di massa in emissione sono inferiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nickel e Cromo VI ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i) e alla soglia di rilevanza del Cromo III, Rame, Manganese (Tabella B della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i).

Nel merito si propongono i limiti più restrittivi e le prescrizioni sotto riportate

CARATTERISTICHE EMISSIONE E3	
Portata massima	1450 Nmc/h
Altezza	8 m
Durata	3 h/giorno
Sezione	0,05 mq
Impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 Nmc/h
Monossido di carbonio	10 Nmc/h
Ossidi di Azoto (espresso come NO ₂)	5 Nmc/h
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopracitati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E3
- provvedere alla messa a regime dell'impianto nuovo E3

IMPIANTI TERMICI civili già autorizzati

Impianti termici civili

IT1	termosplit	metano	0,0348 MW
IT2	termosplit	metano	0,0348 MW
IT3	termosplit	metano	0,0348 MW
IT4	termosplit	metano	0,0348 MW
IT5	termosplit	metano	0,0348 MW
IT6	termosplit	metano	0,0348 MW
IT7	termosplit	metano	0,0348 MW
IT8	termosplit	metano	0,0348 MW
IT9	termosplit	metano	0,0300 MW

La ditta dichiara inoltre che i termosplit già autorizzati IT2, IT4, IT5, IT6, IT8 sopra elencati non sono più in uso.

Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detti impianti non superano complessivamente i 3 MW (tot 0,134 MWt) di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati".

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 15/01/2025 prot. n. 11783, acquisita al prot. PG/2025/7550, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito, di seguito riportato:

"In relazione all'istanza relativa alla ditta in oggetto, valutata la documentazione pervenuta in data 18/10/2024 ns. prot. 0276303/2024 e successive integrazioni del 16/12/2024 ns. prot. 0330672/2024,

ribadito che trattasi di nuovo insediamento di attività classificabile come industria insalubre di prima classe, elenco C), n. 6, ai sensi del D.M. 5 settembre 1994, presente in contesto prevalentemente industriale ma con presenza di alcuni edifici residenziali nel raggio di 200 metri,

tenuto conto dell'aumento dell'utilizzo di acciaio inox come materia prima da 3.500 kg/anno a 12.000 kg/anno,

in considerazione della pericolosità per la salute umana degli inquinanti derivanti dall'attività di saldatura, afferente nella quasi totalità all'emissione E3,

per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime parere favorevole con la prescrizione di elevare ulteriormente il camino della nuova emissione E3 fino alla massima altezza tecnicamente possibile per favorire una ottimale dispersione degli inquinanti in atmosfera".

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ha inoltre ritenuto necessario chiarire che per la nuova emissione di saldatura E3 si intende confermare le valutazioni e prescrizioni stabilite per l'emissione di saldatura autorizzata E1, come di seguito riportato:

- rilevato che i consumi di materiali per saldatura (elettrodi, barrette) non sono superiori ai 40

Kg/mese (...) stabiliti al punto 5. “*Saldatura di oggetti o superfici metalliche*” del Parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995, la Ditta è esonerata dall'effettuare i monitoraggi annuali, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti di emissione e di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura, validati dalle relative fatture di acquisto.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nella precedente determinazione di autorizzazione di AUA.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Bertinoro in data 08/08/2018 prot. 15086, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata, al SUAP del Comune di Bertinoro in data 17/10/2024 prot.n. 20556, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE IT1 – TERMOSPLIT (0,0348 MW, a metano)

EMISSIONE IT3 – TERMOSPLIT (0,0348 MW, a metano)

EMISSIONE IT7 – TERMOSPLIT (0,0348 MW, a metano)

EMISSIONE IT9 – TERMOSPLIT (0,0300 MW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di costruzione, rigenerazione, manutenzione, riparazione e commercio di macchinari automatici per l'industria alimentare, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – SALDATURA, TORNITURA, FRESATURA, STOZZATURA, TAGLIO

Impianto di abbattimento: filtro a tre stadi (separatore gocce, celle ondulate in calza cuspidata metallica, elementi filtranti compact multipli ad alta efficienza)

Portata massima	3.750	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – SABBIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	950	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E3 – SALDATURA INOX

Portata massima	1.450	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

2. Il **Gestore dovrà elevare** ulteriormente rispetto a quanto previsto nell'istanza di modifica **l'altezza del camino della nuova emissione E3 fino alla massima altezza tecnicamente possibile**, per favorire una ottimale dispersione degli inquinanti in atmosfera, **prima della messa in esercizio della emissione E3 stessa**.
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, e successivamente alla realizzazione dell'innalzamento del camino della emissione E3, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Bertinoro, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione E3**, con un anticipo di almeno 15 giorni, nonché **l'altezza del camino innalzato** come richiesto al precedente punto 2. Si provvederà all'aggiornamento del valore di "altezza minima" della emissione E3, al punto 1. del paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A dell'AUA vigente, in occasione di un futuro aggiornamento di AUA.
4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E3** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.

5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E3** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore **deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 6., una **relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. Relativamente alle attività di cui alle **emissioni E1 ed E3**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopra indicati ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici, che sono sostituiti dalla **annotazione mensile dei consumi di materiale d'apporto per saldatura (elettrodi, barrette)** e di olio emulsionabile, validati dalle relative fatture di acquisto, sul **registro** di cui al successivo punto 12.
9. Il monitoraggio periodico per l'inquinante "Polveri totali" alla **emissione E2** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle **ispezioni effettuate** all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza **almeno mensile**, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere **annotate** sul **registro** di cui al successivo punto 12. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
10. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore,

oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 11. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

11. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

12. Dovrà essere predisposto un registro, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti nel quale devono essere annotati:

- a. il consumo mensile di materiale per saldatura, che non deve essere superiore a n. 130 di elettrodi TIG e a kg 30 di barrette acciaio inox all'anno, come richiesto al precedente punto 8;
- b. il consumo mensile di olio emulsionabile, che non deve essere superiore a 100 kg all'anno, come richiesto al precedente punto 8;
- c. i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento della **emissione E2**, come richiesto al precedente punto 9;

13. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;

- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

14. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti), installati sulle **emissioni E1 ed E2**, deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

15. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle

normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

16. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.

- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece,

potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.